

NOTE E COMMENTI AS 1209 – AC 1713-B

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (LEGGE FINANZIARIA 2009)

Articolo 1

(Risultati differenziali)

L'articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l'anno 2009 (comma 1 e comma 3) e per i due anni successivi, 2010 e 2011, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

Inoltre, per via di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati è stato aggiunto il comma 4, la cui finalità è quella di predisporre strumenti per fronteggiare la diminuzione della domanda interna.

Il comma 4, infatti, dice chiaramente che le eventuali maggiori disponibilità finanziarie che si rendessero disponibili nel 2009, in base alle previsioni di quanto scritto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, verranno destinati – decisione importantissima in questo momento delicato – per fronteggiare la diminuzione della domanda interna e, soprattutto, **per ridurre la pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e per coloro che hanno redditi medio-bassi**. Questo comma aggiuntivo prevede, nel suo ultimo inciso, quali siano i soggetti a cui, prioritariamente si darà maggiore attenzione. E si scrive: “[..], con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati”.

A questo proposito, la Lega Nord avrebbe preferito una formulazione diversa, che non creasse una sorta di discriminante tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, pur – ovviamente – ritenendo importante intervenire sulle famiglie con redditi bassi e sui lavoratori dipendenti e i pensionati. La Costituzione, infatti, all'articolo 35 introduce il principio che vede la Repubblica tutelare il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni, impedendo discriminazioni tra i lavoratori fondate esclusivamente sulla tipologia del lavoro svolto. Seguendo, quindi, questa impostazione, il Gruppo della Lega Nord al Senato ha presentato un Ordine del Giorno, in cui esplicitamente impegna il Governo “a destinare in via prioritaria anche ai titolari di partita IVA di fatturato medio-basso ovvero di recente attivazione le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del DPEF”. Ordine del Giorno che, tra l'altro, non è stato posto in votazione ma che **è stato accolto dal Governo**.

Comunque, tornando brevemente alle cifre comprese nell'articolo in questione, è del tutto evidente che, risultando il “livello massimo del saldo netto da finanziare” in termini di competenza di 33,6 miliardi, la manovra Finanziaria predisposta dal Governo, e già ampiamente approvata durante l'estate con il Decreto-Legge n. 112, non comporti sacrifici (innalzamento della pressione fiscale ecc.) per i cittadini.

Una differenza alquanto forte rispetto quanto fatto dal Governo Prodi (2006-2008) con la prima Finanziaria (dicembre 2006), che verrà ricordata, sempre, come la *Finanziaria lacrime e sangue*.

R.M.

Articolo 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

Comma 1

(Disciplina IRAP per il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca)

Il comma 1 fissa a regime, a partire già dal 2008, all'1,9 per cento l'aliquota IRAP gravante sui soggetti operanti nel settore agricolo e sulle cooperative della piccola pesca e sui loro consorzi. Infatti, la disposizione contenuta in questo comma va a modificare il comma 1 dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedimento ormai famoso perché introdusse, nel nostro sistema tributario, la cosiddetta imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

È infatti scritto al comma 1 dell'articolo 45 (D. Lgs. n. 446 del 1997): "Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".

Secondo quanto scritto nella Relazione illustrativa del provvedimento lo scopo di quanto contenuto nel comma è di ridurre l'aliquota IRAP per i soggetti di cui sopra. La finalità è "di agevolare con un carico fiscale inferiore rispetto a quello gravante sugli altri, un particolare settore economico che, presentando difficoltà strutturali riconosciute anche nell'ambito della politica agricola dell'Unione europea, richiede anche a livello degli Stati membri interventi che coadiuvino tale politica".

Anche in questo caso, come in altri nel provvedimento (DDL preso nella sua interezza) si procede verso un'apertura – con riduzione della pressione fiscale in una imposta particolare come l'IRAP – verso determinati soggetti che stanno risentendo, più di altri, una forte crisi economica.

R.M.

Comma 2

(Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca)

Questo comma stabilizza, a decorrere dal 2009, alcuni benefici fiscali e previdenziali a favore delle imprese, che esercitano pesca costiera, ed alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.

In pratica si determina :

- la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente all'80 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi, rispettivamente per il lavoro autonomo e per il lavoro dipendente, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale;
- un abbattimento, nella misura del 64 per cento, del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale;
- l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, sempre nel limite dell'80 per cento (il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori).

A.M.A

Comma 3

(Deducibilità del contributo SSN sui premi di assicurazione per le imprese di autotrasporto)

Il comma sancisce che le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di determinati veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. Ciò ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che sancisce che i

contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

F.S.

Comma 4

(Deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa)

Il comma 4 estende all'anno 2008 l'agevolazione fiscale consistente nella possibilità di dedurre in via forfetaria spese non documentate anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Nel dettaglio, il **comma 4 dell'articolo 2** in esame proroga le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 26614, nei limiti di spesa ivi indicati, al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008. In particolare, la deduzione spetta per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

A.T.

Comma 5

(Detrazione delle spese sostenute dai docenti per attività di autoaggiornamento e formazione)

Il provvedimento consente agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo e con incarico annuale, di detrarre per l'anno 2009 il 19 per cento delle spese sostenute per formazione ed autoaggiornamento. Il limite è fissato a 500 euro.

F.Q.

Comma 6

(Detrazione di rette relative alla frequenza di asili nido)

Il presente comma proroga la detrazione, a fini IRPEF, delle spese documentate sostenute per le rette di frequenza degli asili nido; tale detrazione è riconosciuta per la quota del 19% ed è fruibile per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Si procede pertanto alla proroga di una norma introdotta dall'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, approvata grazie ad un emendamento, presentato allora dalla Lega Nord, teso a supportare il gravoso impegno economico di cura dei figli, che pesa sulle famiglie. La finalità della norma in esame è riconoscere tale agevolazione a regime, a decorrere dalle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

F.S.

Comma 7

(Proroga del termine per la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale)

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui si possono detrarre dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

Pertanto, l'ammontare massimo del risparmio di spesa è di 47,50 euro (19 per cento di 250). In sostanza, si proroga al 31 dicembre 2009 l'originario termine del 31 dicembre 2008 previsto dal comma 309, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Viene specificato che la detrazione spetta ove le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

La stessa detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12, cioè per le persone che possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,

dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

A.T.

Comma 8

(Proroga del termine per le agevolazioni tributarie in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina)

Il comma in oggetto mira ad estendere le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina fino al 31 Dicembre 2009; l'ambito di applicazione (compravendita, permuta, atti di concessione di enfiteusi, atti di affitto e compartecipazione a miglioria ecc.), i soggetti beneficiari ed i vincoli per usufruirne sono stabiliti dalla Legge del 6 Agosto 1954, n° 604.

F.P.

Comma 9

(Esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione nel Belice)

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2009 l'esenzione dall'imposta di bollo, registro, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

Tale esenzione, più volte prorogata, è stata originariamente disposta dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 16622, ed è stata differita, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'art. 19-bis, del d.-l. 31 dicembre 2007, n. 24823, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

A.T.

Comma 10

(Agevolazione per il riordino delle IPAB)

Il comma 10 dispone l'esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali degli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino, e conseguente trasformazione, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

L'esenzione era stata inizialmente prevista dall'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 20724.

Per quanto riguarda l'anno 2008, in particolare, si segnala che inizialmente il termine era stato prorogato al 31 dicembre 2008 dal d.-l. n. 248 del 200726 e, successivamente, è stato anticipato al 30 giugno 2008 dal d.-l. n. 93 del 200827 al fine di utilizzare il gettito per la copertura degli oneri recati dal medesimo decreto n. 93.

La norma, pertanto, non introduce una proroga dell'agevolazione, in quanto gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008 non hanno fruito del regime di esenzione.

A.T.

Commi dal n. 11 al n. 14

(Agevolazioni in materia di accise sul gasolio e sul GPL per riscaldamento)

Le previsioni inserite nei seguenti commi sono viste positivamente dalla Lega Nord e sono state sostenute in quanto rappresentano un segnale importante di aiuto a quei territori che, per la loro specifica collocazione geografica, presentano disagi che altre aree, invece, non hanno. Ricordiamo che furono proprio i parlamentari leghisti a volere questo tipo di agevolazioni per i territori montani. Così l'On. Caparini (LN): *"In base alle nuove disposizioni introdotte dalla finanziaria i residenti nei Comuni interessati continueranno ad avere diritto alla riduzione di 129 centesimi di euro al litro per il gasolio e di 159 centesimi di euro al kg per il GPL per il riscaldamento. Un'agevolazione che contribuisce a diminuire i costi energetici per migliaia di imprese e famiglie, residenti o domiciliati nei comuni aventi diritto, senza alcuna differenza tra prima e seconda casa [...] Con la sua ultima finanziaria il Governo Prodi aveva tentato di togliere il beneficio ad una fetta importante dei comuni montani provocando così un ulteriore aggravio dei costi per migliaia di famiglie. Ora, grazie all'azione della Lega, anche le frazioni o le parti di territorio dei comuni di fascia E non raggiunte dal metano, [...], potranno continuare a godere dell'agevolazione"*.

Il comma 11 dispone, a partire dal 1° gennaio 2009, la riduzione del 40% delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione ad uso industriale con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui. In particolare, la misura agevolativa, introdotta dall'art. 4 del D.L. 356/01 *"Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 418/01), è stata oggetto di successive proroghe, l'ultima delle quali disposta dall'art. 38 del D.L. 248/07 *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"* (il cosiddetto decreto milleproroghe, convertito con modificazioni dalla legge 31/08).

Il comma 12 si riferisce, invece, ad agevolazioni fiscali, decorrenti dal 2009 e riguardanti l'impiego di gasolio e GPL per riscaldamento nelle zone climatiche e geografiche svantaggiate (zone montane che interessano i Comuni ricadenti nella zona climatica F e quelli non metanizzati ricadenti nella zona climatica E) ed in specifici territori nazionali (Regione Sardegna e altre isole minori) di cui all'art. 5 del D.L. 356/01 (che ha ripreso quanto disposto dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998 *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*); lo stesso comma dispone aiuti relativi al credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o con energia geotermica.

Per quello che concerne gasolio e GPL, gli interventi citati sono stati interessati da numerose proroghe, l'ultima delle quali introdotta dall'art. 1, comma 240, della legge 244/07 (legge finanziaria per il 2008). In relazione a queste disposizioni, riprese dal presente decreto, parliamo di riduzioni di costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL che, sommate ad altre agevolazioni (previste dall'art. 1 del D.P.R. 361/99 *"Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448"*), portano ad una riduzione totale pari 0,129 euro per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all'accisa ordinaria di 0,403 euro) e a 0,159 euro per chilogrammo di GPL (rispetto all'accisa ordinaria di 0,190 euro).

Relativamente al credito d'imposta, invece, si tratta di interventi a favore dei soggetti che utilizzano fonti di energia alternativa quali le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all'art. 6 del D.L. 356/01 (che ha ripreso quanto disposto dall'art. 8, comma 10, lettera f), della L. 448/98).

Il comma 13 stabilisce che, per l'anno 2009, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati per riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui alla legge finanziaria per il 2002 (art. 13, comma 2, della L. 448/01). L'agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo), utilizzati, rispettivamente, per il riscaldamento e per la combustione. Il beneficio è stato oggetto di numerose proroghe l'ultima delle quali disposta dall'articolo 38, comma 1-ter, del D.L. 248/07 (convertito, con modificazioni, dalla L. 31/08).

Il comma 14, infine, proroga, per tutto il 2009, le disposizioni fiscali in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra; gli aiuti sono estesi anche agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni (gli oli vegetali, quindi, vengono equiparati fiscalmente al gasolio relativamente all'utilizzo in serre con finalità energetiche). L'agevolazione sul gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle serre, inizialmente introdotta dall'art. 5, comma 5, del D.L. 268/2000 *"Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise"* (convertito, con modificazioni, dalla L. 354/2000) è stata interessata da numerose proroghe, l'ultima delle quali disposta dall'articolo 1, comma 175, della legge 244/07 (legge finanziaria per il 2008).

C.T.

Comma 15

(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)

Il comma 15, proroga, per l'anno 2011 (a fini IRPEF ed IVA), alcune agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. Anzitutto si proroga al 2011 la detrazione ai fini IRPEF (in precedenza prorogata fino al 2010), in misura pari al 36 per cento delle spese di ristrutturazione sostenute e, comunque, per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, prevista relativamente ai seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio, pertanto le spese detraibili sono quelle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 (in luogo del dicembre 2010, come previsto dalla formulazione originaria della norma). Si tratta, in linea generale, delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie relative a manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa;

La norma ha esteso l'agevolazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazione degli immobili alle spese sostenute per il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Il termine entro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2012. Per il 2008, resta ferma la regola per cui tale detrazione fiscale spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura.

- Lo stesso comma 15 dispone inoltre la proroga al 2011 della misura agevolativa consistente nell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, e in particolare:

a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

A.T.

Comma 16

(Copertura degli oneri commi 1- 15)

Si fa riferimento, in questo comma, agli impegni finanziari (uscite) necessari per dare attuazione a quanto contenuto nei primi 15 commi – quelli precedenti, quindi – dell'articolo 2.

Alcune disposizioni contenute, comunque, contengono delle vere e proprie proroghe relative ad agevolazioni di carattere tributario al 31 dicembre 2009, mentre altre ne rendono permanenti gli effetti.

La cifra totale degli impegni si spesa viene indicata in 897,7 milioni (di euro) per l'anno 2009, 562,8 milioni per il 2010 e di 438,4 milioni all'anno a decorrere dal 2011.

Le cifre da impiegare vengono prelevate, direttamente, da dotazioni finanziarie già precostituite ai sensi del Decreto-Legge n. 112 (anticipo di manovra finanziaria estiva), convertito dalla Legge n. 133 del 2008. Si procede dunque, in sostanza, e questo per prelevare le risorse necessarie, alla riduzione del fondo previsto dell'articolo 63, comma 8 del Decreto-Legge appena citato, convertito in Legge n. 133 del 2008 (Fondo per finanziare, con appositi provvedimenti normativi, misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente).

R.M.

CommI 17 e 18

(Agevolazioni fiscali in favore del settore dell'autotrasporto)

I commi 17 e 18 recano interventi in favore dei dipendenti delle imprese di autotrasporto di merci.

In particolare il comma 17 prevede che la quota di indennità per trasferte e missioni fuori dal territorio comunale, percepita nel 2009 dai lavoratori addetti alla guida nel settore dell'autotrasporto merci, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sui redditi, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro.

Il comma 18 prevede invece, per il 2009, sempre nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, la detassazione del lavoro straordinario (sia fiscale che contributiva), svolto dai dipendenti di imprese di autotrasporto merci.

A.M.A.

Comma 19

(Agevolazioni fiscali in favore del settore dell'autotrasporto)

Il comma 19 prevede che per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, sia riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività.

La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

Si tratta in sostanza della concessione di un credito d'imposta che corrisponde ad una quota dell'importo pagato quale tassa automobilistica, per l'anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l'attività di trasporto merci.

Ai fini della determinazione della misura del credito di imposta, la norma dispone che si rispetti il parametro secondo cui esso deve ammontare, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

La norma prevede, altresì, che il credito di imposta sia usufruibile in compensazione non sia rimborsabile e non concorra alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; tale credito, inoltre, non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi ovvero della quota di inerenza degli altri costi ammessa in deduzione ai fini fiscali.

A.T.

Comma 20

(Agevolazioni fiscali in favore del settore dell'autotrasporto)

Demanda ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 17 - 18 e 19.

A.M.A.

Comma 21

(Agevolazioni fiscali in favore del settore dell'autotrasporto)

Si fa riferimento, in questo caso, all'attuazione di quanto deciso in una serie di commi appena precedenti il comma 21. Per la precisione si tratta dei commi che vanno dal 17 al 20 e che riguardano interventi diretti in favore delle imprese di autotrasporto di merci (e dei dipendenti di queste), sotto forma di agevolazioni fiscali per ridurre i costi di esercizio.

In sostanza, viene previsto che, per dare attuazione diretta a quanto scritto nei commi dal 17 al 20, si utilizzino le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (derivante dal riassetto della società Sviluppo Italia Spa) e che si trovino al di fuori della tesoreria statale.

Le cifre per coprire quanto stabilito nei commi dal 17 al 20 sono versati all'entrata del bilancio statale e corrispondono a: 90,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2010.

R.M.

Commi dal 22 al 26

(Disposizioni contabili in materia previdenziale)

I commi da 22 a 24 recano disposizioni relative ai trasferimenti dovuti dallo Stato alla GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali) dell'INPS.

In particolare il comma 22 determina in complessivi 936,50 milioni di euro gli incrementi dei trasferimenti a carico dello Stato per il 2009, così suddivisi:

- a) 750,95 milioni di euro, in favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPDL), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico);
- b) 185, 55 milioni di euro, in favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Il comma 23 specifica pertanto che gli importi complessivi dovuti dallo Stato per il 2009 sono determinati in:

- in 17.817,76 milioni di euro per il trasferimento di cui alla lettera a);
- in 4.402,83 milioni di euro per il trasferimento di cui alla lettera b).

Il comma 24 stabilisce che la ripartizione tra le gestioni interessate ai trasferimenti, di cui ai precedenti commi 22 e 23, deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza dei servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 25 prevede una riduzione di 4,6 milioni di euro dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a quello dell'Inps. Tale scelta è motivata dal fatto che alcune leggi, varate dal Governo Prodi, hanno aumentato le aliquote contributive del lavoro dipendente, del lavoro autonomo e parasubordinato (gestione separata), producendo in tal modo un maggiore gettito contributivo a favore dell'Inps e determinando un incremento dell'avanzo di esercizio.

Il comma 26 prevede che una parte delle risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti dallo Stato all'Inps vengono utilizzate per l'incremento del finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

A.M.A.

Commi dal 27 al 35

(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)

I commi da 27 a 31 recano alcuni ulteriori stanziamenti di risorse, riferiti ai rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni, in aggiunta a quelli già previsti dalla legge finanziaria 2008. In particolare:

- il comma 27 stabilisce che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale "contrattualizzato" dipendente dalle amministrazioni dello Stato (Ministeri, Scuola, Aziende Autonome), in aggiunta a quelle previste dalla legge finanziaria 2008, è pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009;
- il comma 28 stabilisce che le risorse destinate agli aumenti stipendiali del personale statale in regime di diritto pubblico "non contrattualizzato" (Polizia, Forze Armate, magistratura, Diplomatici e Prefetti) per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quelle previste dalla legge finanziaria 2008, è pari complessivamente a 680 milioni di euro, con specifica destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e Corpi di polizia;
- il comma 29 reca una precisazione contabile; ossia le somme stanziate con i precedenti commi 27 e 28 sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP;
- il comma 30 stabilisce che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta agli oneri già derivanti dalla legge finanziaria 2008, per il personale pubblico non statale (Servizio sanitario nazionale, Regioni ed Enti locali, Enti pubblici non economici, Enti di ricerca, Università), sono posti a carico dei rispettivi bilanci;
- il comma 31 dispone che la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29, pari complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009, è a carico del "Fondo per gli interventi strutturali di politica economica";
- il comma 32 dispone, a decorrere dal 2009, l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio ai dipendenti in base a specifici criteri di priorità: in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa;

- i commi 33 e 34 consentono la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche, qualora si verificano ulteriori economie di spesa rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica ai sensi del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge 133/2008);
- il comma 35 innova la disciplina in tema di contrattazione collettiva del pubblico impiego, prevedendo la possibilità di anticipazioni nella erogazione degli aumenti, rispetto al perfezionamento della procedura di contrattazione collettiva, sentite, però, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il comma prevede infatti che dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti per il personale del pubblico impiego contrattualizzato. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (parere, non consenso), salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale (cioè tre mesi dopo la scadenza del contratto nazionale).

Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, fermo restando l'erogazione dell'indennità della vacanza contrattuale. Per il personale pubblico, non statale, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

A.M.A

Commi dal 36 al 38

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 36 porta da 450 a 600 milioni di euro lo stanziamento previsto per la concessione di ammortizzatori sociali (cigs, indennità di mobilità e disoccupazione speciale) in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009.

I commi 37 e 38 riguardano gli ammortizzatori sociali (trattamento straordinario di integrazione salariale e indennità di mobilità) per i lavoratori dipendenti da società di gestione aeroportuale o dalle società da esse derivate. Le due tipologie di ammortizzatori sociali possono essere concesse a decorrere dal 1° gennaio 2009 e nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui. Si specifica inoltre che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere erogato per un massimo di 24 mesi

A.M.A.

Comma 39

(Modifiche al Patto di stabilità interno per le regioni - Sanzioni per l'anno 2007)

Anche questo è un comma che nel testo originario non c'era, e che è stato inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati. Ci si riferisce all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non abbiano conseguito, per l'anno 2007, l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno. Come è facile notare, ci troviamo ancora una volta, come in varie altre parti del testo, ad affrontare un intervento sul patto di stabilità interno.

Ma cerchiamo di capire meglio la finalità dell'intervento di questo comma. Innanzitutto, l'articolo 7-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, ha aggiunto un comma alla Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006). Per la precisione, ha aggiunto il comma 658-bis (dopo il comma 658), stabilendo alcune norme per il patto di stabilità interno 2007 per le Regioni.

Questa modifica, recita espressamente: "658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, **a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008**".

Ora, il comma in questione, elimina l'ultimo inciso (quello scritto in neretto).

Quindi, nel caso lo scostamento non venga recuperato nell'anno 2008, le sanzioni verranno applicate.

Una norma, quindi, chiaramente rivolta a portare maggiore efficienza nelle Regioni e Province Autonome e maggiore virtuosità nei propri bilanci. In una parola: maggiore responsabilizzazione delle classi dirigenti regionali e locali (Province Autonome).

R.M.

Comma 40

(Finanziamenti a favore dei piccoli comuni)

Il comma modifica l'articolo 1, comma 703, della legge n. 296 del 2006, concernente l'incremento dei contributi ordinari in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, aventi determinate caratteristiche demografiche. Viene effettuata una riduzione di 10 mln di euro dell'importo complessivo da attribuire, tramite incremento dei contributi ordinari, a tali comuni con un rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva superiore al 25 per cento e un corrispondente aumento di 10 mln di euro dell'importo complessivo da corrispondere, sempre tramite incremento dei contributi ordinari, ai suddetti comuni aventi un rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva superiore al 4,5 per cento.

F.S.

Comma 41

(Modifiche al patto di stabilità interno per gli enti locali)

Il presente comma introduce modifiche relativamente al Patto di stabilità interno degli Enti locali per il triennio 2009-2011, previsto dall'articolo 77-bis del D.L. 112/2008 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08.

Nel dettaglio si prevede:

- a) modifica del comma 5, con definizione del saldo finanziario come quello risultante dalla differenza tra entrate finali e spese finali;
- b) aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter, che prevedono il primo l'esclusione dal computo del saldo finanziario delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale (anche se sono effettuate su più anni) sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di stato di emergenza; il secondo la necessità, da parte delle Province e dei Comuni beneficiari, di presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che vengono escluse dal patto di stabilità interno;
- c) sostituzione del comma 8 prevedendo l'esclusione dal computo del saldo finanziario 2007, oltre che delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare (come già previsto dal testo vigente), anche delle risorse provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie effettuate dalla citate società qualora quotate nei mercati regolamentati (l'esclusione vale nel caso in cui tali risorse siano destinate alla realizzazione di investimenti, non solo infrastrutturali, o alla riduzione del debito);
- d) modifica del comma 19 con la previsione che le informazioni inviate semestralmente dagli Enti locali sottoposti al Patto di stabilità per il triennio 2009-2011 al Ministero dell'Economia e finanze (ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto medesimo), siano messe a disposizione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, oltre che dell'UPI e dell'ANCI come già previsto dalla normativa vigente;
- e) modifica del comma 20 con la previsione che la riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli Enti locali, non rispettanti gli obiettivi del Patto di stabilità negli anni 2008-2011, sia commisurata allo scostamento dall'obiettivo e ridotta, quindi, per un importo pari alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall'Ente inadempiente (anziché in misura pari al 5% del contributo ordinario come era previsto);
- f) aggiunta del comma 21-bis con la previsione che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008, per pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data del 25 giugno 2008, non vengano applicate le sanzioni previste dai commi 20 e 21 (riduzione dei trasferimenti e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere all'indebitamento e di procedere ad assunzioni); questo vale per gli Enti locali che però hanno rispettato il Patto di

stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente (compreso il segretario comunale), per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007. L'intento di queste disposizioni, di ottimizzare il controllo sulle spese degli Enti locali, è tanto più auspicabile quanto maggiore sarà la capacità di raggiungere i risultati prefissati senza gravare eccessivamente sull'autonomia gestionale degli stessi; principio fondamentale questo, per non penalizzare gli Enti più virtuosi e per consentire alle Amministrazioni gli eventuali e necessari investimenti a favore dei cittadini e del territorio.

C.T.

Comma 42

(Modifiche al Patto di stabilità interno per le regioni)

Questo comma è stato aggiunto, non essendo presente nel testo originario, durante l'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati. Aggiunge, in sostanza, i commi 5-bis e 5-ter al comma 5 dell'articolo 77-ter del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 (cosiddetta manovra finanziaria triennale).

Con questi due commi aggiuntivi vengono escluse, dal calcolo del Patto di Stabilità, le spese per interventi finanziati in collaborazione con l'Unione europea.

Il comma 5-bis aggiunto prevede che – e questo a decorrere dall'anno 2008, quello in corso quindi – “le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, [...], non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome”. Una semplificazione, come si vede, ai rigidi meccanismi del patto di stabilità a cui si devono attenere le autonomie locali nel nostro Paese.

L'altro comma aggiunto, il successivo (5-ter), precisa che nel caso in cui l'Unione europea riconosca degli importi inferiori di cofinanziamento, il relativo importo corrispondente alle spese non riconosciute viene incluso nelle spese del patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell'anno successivo.

Anche qui, una semplificazione ulteriore.

R.M.

Comma 43

(Utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le aree sottoutilizzate)

Si stabilisce, con questo comma, che il Governo debba presentare, ogni anno, una Relazione – da trasmettere poi alle Commissioni parlamentari competenti (per i profili di carattere finanziario) e alla Conferenza Stato-Regioni – in cui verrà scritto:

- l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);
- l'ammontare delle risorse finanziarie, sempre relative al FAS, utilizzate in forza di apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ovvero in forza di provvedimenti normativi recanti variazioni della dotazione complessiva del FAS.

R.M.

Comma 44

(Utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le aree sottoutilizzate)

Si fa riferimento a quanto stabilito nel comma precedente, vale a dire il comma 43. Si precisa solamente che la relazione annuale del Governo – prevista, appunto, nel comma 43 (Relazione sull'ammontare delle risorse del FAS disponibili e delle relative risorse utilizzate) – vale anche per l'anno in corso, e cioè per il 2008.

R.M.

Comma 45

(Comuni svantaggiati confinanti con regioni a statuto speciale)

Il comma 45, introdotto al Senato, modifica l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria” (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127), relativo alle agevolazioni per i territori di confine con le Regioni a statuto speciale,

chiarendo che le aree interessate da questi interventi sono anche quelle confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre, sono modificati alcuni criteri relativi alle modalità di erogazione del Fondo; queste ultime, infatti, sono ora stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni (e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze), sentito anche il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente i Comuni interessati; viene stralciata, inoltre, la necessità di dover prevedere il parere delle Regioni sui progetti presentati dai Comuni ed eliminato, tra i criteri di valutazione, quello relativo alla particolare importanza della caratteristica sovracomunale dei progetti (queste previsioni erano state inserite nel testo del D.L. 81-2007 dal decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, *“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”* - collegato alla finanziaria per il 2008 -, poi convertito, con modifiche, dalla legge 222-2007).

C.T.

Comma 46

(Comuni svantaggiati confinanti con regioni a statuto speciale)

Il nuovo comma 46 dispone, invece, un'integrazione di 22 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e di 27 milioni di euro per l'anno 2011, al Fondo per le zone confinanti con le Regioni a statuto speciale, previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.L. 81/2007. Questo Fondo, finalizzato alla valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale, era stato inizialmente dotato, per gli anni 2009 e 2010, di 5 milioni di euro dall'articolo 2, comma 44, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) che vanno così a sommarsi a quanto previsto con la presente disposizione.

Il Sen. Massimo Garavaglia (LN), nel corso dei lavori al Senato sulla Finanziaria, ha evidenziato come la Lega abbia fortemente voluto questo intervento, *“...un'operazione - siamo noi della Lega i primi a dirlo - transitoria e funzionale nell'attesa del federalismo fiscale. Attualmente non si può fare diversamente per impedire situazioni paradossali, come quelle ad esempio di alberghi che si trasferiscono di pochi metri per poter usufruire di un beneficio fiscale. Quindi, è un intervento molto positivo che consente di tamponare questo tipo di situazioni...”*. Le difficoltà di questi territori, per la loro posizione geografica di confine con aree finanziariamente più ricche, sono note; con questa norma, la Lega Nord ha dimostrato, per l'ennesima volta, di avere a cuore i problemi della propria gente e di lavorare, concretamente, per risolverli.

C.T.

Comma 47

(Distribuzione tra le regioni delle risorse relative al programma di interventi in materia di istruzione)

Questo comma prevede la definizione, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie stanziata (120 milioni) per la realizzazione del programma di interventi in materia di istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria.

Nel provvedimento originario il capitolo di bilancio riguardante l'istruzione scolastica non statale passava dai 535 milioni di euro del 2008 a 401 milioni per le previsioni del 2009, ovvero 134 milioni di euro in meno.

Dopo le numerose proteste per i tagli operati nei confronti della scuola non statale (proteste, ricordiamolo, arrivate anche dal Partito Democratico che è di fatto l'ideatore della Legge 62/2000 sulla parità scolastica), si è deciso in un secondo momento di aggiungere questo comma, che stanziava per le scuole paritarie la somma di 120 milioni di euro senza però il vincolo di destinazione: sarà quindi il Ministro dell'Istruzione Gelmini a decidere se assegnare l'intero importo alla scuola non statale, oppure se dividerlo con la scuola di Stato.

F.Q.

Comma 48

(Modifiche al patto di stabilità interno per gli enti locali - Sanzioni)

Il comma in esame, introdotto al Senato, esclude dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli Enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno (di cui all'articolo

77-bis, commi 20 e 21, del D.L. 112/2008 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*”, convertito nella legge 133/2008), le ipotesi in cui il mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'esclusione delle sanzioni previste (riduzione dei trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo, divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, divieto di procedere ad assunzioni di personale) si applica agli Enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, nell'anno 2008, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente (compreso il segretario comunale), non superiori a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

Inoltre, con un altro decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al Patto di stabilità interno delle Regioni e degli Enti locali interessati dall'applicazione del presente comma, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

Per poter rientrare nelle presenti disposizioni, gli Enti territoriali interessati devono presentare apposita istanza i cui termini e modalità di invio, saranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; lo stesso decreto definirà anche i criteri di selezione delle istanze pervenute.

La Lega Nord si è dichiarata soddisfatta per queste ulteriori previsioni, inserite al Senato, relative al Patto di stabilità; accogliendo le istanze provenienti dal territorio, infatti, si operato un passo avanti nella direzione del riconoscimento del lavoro compiuto dagli Enti in grado di gestire le proprie risorse in maniera produttiva e capaci di controllare la propria finanza interna rispetto a quelli che, invece, si sono dimostrati non virtuosi (bene, in particolare, lo sblocco per quanto riguarda gli investimenti, sottraendoli dai calcoli relativi al Patto).

C.T.

comma 49

(Modifiche alle disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)

Il comma 49 aumenta il prelievo dell'Erario sulle cosiddette “new slot” (apparecchi per il gioco collegati in rete): si passa da 12,70 a 13,40 euro, a partire dal 1° gennaio 2009. Le maggiori entrate che ne deriveranno, rispetto a quanto incassato nel 2008, saranno divise tra Unire e Coni.

F.Q.

comma 50

(Modifiche alle misure relative all'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche)

Il comma 50 stabilisce che, previo esperimento delle necessarie procedure di gara a evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009 (la data slitta di due mesi, prima era previsto il 31 gennaio 2009), siano revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con Decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unire del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

F.Q.

Articolo 3

(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

Il nuovo articolo 3, introdotto nel corso dell'esame del Disegno di Legge “Finanziaria 2009” presso il Senato della Repubblica, sostituisce, integralmente, un articolo (il 62) del Decreto-Legge n. 112 del 2008, convertito, con modifiche, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Un articolo che concerne argomenti importanti, come l'emissione di titoli di debito e la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti pubblici territoriali.

In questo caso, vengono riproposte alcune disposizioni – già contenute nella normativa esistente – portando, però, alcune modifiche.

Con l'articolo 62 del Decreto-Legge n. 112 (anticipo di manovra economica e finanziaria triennale) si è cercato di porre rimedio ad una questione spinosa e divenuta molto importante, soprattutto nella situazione economica odierna, in quanto è necessario contenere il debito delle Regioni e degli Enti Locali e, inoltre, regolamentare la materia in oggetto (derivati delle regioni e degli Enti Locali). Ma, cerchiamo di capire un po' di più la discussione in atto. Cosa sono i **derivati**? I derivati sono strumenti finanziari che i soggetti creditizi (vedi ad es. le banche) hanno proposto, in questi ultimi anni, a piccoli imprenditori ed anche a molti Enti Locali, con il fine (apparente) di fornire loro una copertura dal forte innalzamento dei tassi, ma con l'effetto (concreto) di portarli, in molti casi (vedi quanto successo di recente), ad indebitarsi per milioni di euro. Ad ogni modo, nell'articolo 62 (vigente) c'è anche scritto che il tutto verrà regolamentato in ogni sfumatura, attraverso un regolamento ministeriale, in cui saranno individuate le tipologie degli strumenti finanziari derivati che le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali potranno stipulare.

Al comma 1, del nuovo articolo 62, si scrive, esplicitamente, che: "Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione". Come è evidente, si richiamano i principi generali della cosiddetta finanza pubblica – materia di competenza esclusiva dello Stato – e si richiama anche l'articolo 119 della Costituzione, relativo al cosiddetto *federalismo fiscale*. Cosa importante, vista la discussione parlamentare, iniziata da qualche settimana, sul Disegno di Legge S. 1117 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

L'ultima frase del nuovo comma 1 (articolo 62 che si sostituisce), comunque, recita espressamente: "*Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì **norme di applicazione necessaria***". Una frase rilevante, che richiama, direttamente, un principio del diritto privato: le norme di applicazione necessarie, infatti, riguardano rapporti che, qualora non fossero regolati secondo tali disposizioni "necessariamente applicate", darebbero un risultato incompatibile con i valori che l'ordinamento tutela (cfr. Dossier di Documentazione, Servizio Studi – Dipartimento Bilancio, Camera dei Deputati, "Finanziaria 2009 – A.C. 1713-B – Schede di lettura sulle modifiche apportate dal Senato" – 15 Dicembre 2008).

Un comma importante è il 4. Si stabilisce che – per stipulare un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o, comunque, un qualsiasi contratto che includa una parte derivata – il soggetto, a cui compete la sottoscrizione del contratto (in sostanza, colui che sottoscrive il contratto per l'ente pubblico che lo ha incaricato) deve attestare, in forma scritta, di essere a conoscenza degli eventuali rischi oltre che delle caratteristiche dei contratti in oggetto.

Un altro comma importante è il 6. Vista la grave crisi finanziaria, divenuta, ormai, globale, si cerca di mettere un argine alla proliferazione, a breve, di questi strumenti, tra i quali quelli di derivazione finanziaria. Il comma in questione, infatti, vieta (per gli enti di cui al comma 2) e comunque per un periodo minimo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del decreto esplicativo, di stipulare "contratti relativi agli strumenti finanziari derivati".

Il comma 7, questo anche per rendere maggiormente sotto controllo queste situazioni, prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmetta alla Corte dei Conti, ogni mese, copia della documentazione ricevuta inerente i contratti relativi agli strumenti finanziari derivati ed ai contratti di finanziamento comprensivi di componenti derivate stipulati dalle Regioni e dagli Enti Locali.

Un onere in più – comunque utile – per il mondo delle Autonomie Locali è quanto previsto all'articolo 8, in cui si stabilisce che gli enti interessati (quelli del comma 2, ovvero Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali) debbano allegare "al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo" una nota informativa in cui si indicano gli impegni finanziari (oltre agli oneri) stimati e sostenuti che derivano da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che comprendono, anche, una componente derivata.

A parte tutto, il nuovo articolo in questione è molto importante. In esso, infatti, si prevedono norme maggiormente stringenti per gli Enti Locali per quanto riguarda la loro possibilità di stipulare contratti di strumenti finanziari derivati) in considerazione del fatto che questi prodotti hanno letteralmente – come dichiarato dal Sen. Vaccari (Gruppo LNP) al Senato della Repubblica – *“sconquassato non soltanto il sistema privato ma anche quello pubblico. Si è pertanto intervenuti con una moralizzazione di tali strumenti che avevano avuto una deriva molto pericolosa. In tal senso si dà un segnale importante di moralizzazione e di attenzione ai nostri cittadini e al Paese che stiamo governando con senso di responsabilità”* (Senato della Repubblica, intervento in Aula del Sen. Gianpaolo Vaccari, Seduta n. 110 del 9 dicembre 2008).

R.M.